

- 2 MAR 2018

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000068-27/02/2018-
REGISTRAZIONE



N. 3628 UFFICIO 1

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, con il quale sono stati individuati e definiti il numero e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale l'Organo di vertice di ogni singola Amministrazione pubblica provvede ad individuare i Datori di lavoro per tutte le sedi di competenza, per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

VISTO l'articolo 16 del citato decreto legislativo n.81/2008 secondo il quale ogni Datore di lavoro può delegare ad altri soggetti idonei, che assumono la qualità di preposti, tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli contemplati dall'articolo 17, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto legislativo, purchè siano titolari dei poteri di gestione e organizzazione degli uffici nonché dei corrispondenti poteri di spesa;

CONSIDERATO che, per le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Datore di lavoro è il soggetto titolare di autonomi poteri decisionali e di spesa, così come stabilito nell'articolo 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n. 81/2008 e che tale soggetto nell'amministrazione corrisponde al titolare del Centro di Responsabilità (C.d.R.);

CONSIDERATA la necessità che i titolari dei Centri di Responsabilità esistenti in ogni sede provvedano, ciascuno in quota parte, ad assegnare ai soggetti identificati quali Datori di lavoro, che non siano titolari di Centro di responsabilità, le somme necessarie all'assolvimento del compito assegnato, tenuto conto delle eventuali ricadute;

CONSIDERATO che i Centri di responsabilità, nell'attribuire gli obiettivi alle Direzioni generali assegnano, altresì, ai Direttori generali le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi nonché per lo svolgimento delle attività connesse ai compiti istituzionali;

VISTO il decreto ministeriale 11 aprile 2014, n. 143, con il quale sono stati individuati i Datori di lavoro di tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'identificazione dei Datori di lavoro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce delle modifiche apportate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto, sono identificati quali Datori di lavoro i soggetti indicati per ciascuno degli Uffici di seguito elencati:

- a) sede centrale di via Nomentana n. 2 e sede collegata di Ciampino (Hangar), comprese le parti dell'edificio comuni a più Centri di responsabilità:
 - il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici per gli Uffici del Dipartimento;
 - il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per gli Uffici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
 - il Direttore generale del personale e degli affari generali, per il personale dei restanti Uffici nonché per le parti comuni a più centri di responsabilità e per le sedi collegate;
- b) sede centrale di via Caraci n. 36:
 - il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale per gli Uffici del Dipartimento;
 - il Direttore generale del personale e degli affari generali, per il personale dei restanti Uffici nonché per le parti comuni;
- c) sede centrale di via dell'Arte n. 16:
 - il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per gli Uffici del Comando generale delle Capitanerie di Porto, nonché per le parti comuni a più centri di responsabilità;
 - il Direttore generale del personale e degli affari generali, per il personale dei restanti Uffici;
- d) sede centrale di Piazza della Croce Rossa n.1, limitatamente alle Aree di pertinenza dell'amministrazione:
 - il Direttore generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche per gli uffici della Direzione Generale;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici per i restanti Uffici del Dipartimento;
- il Direttore generale del personale e degli affari generali per il personale dei restanti Uffici nonché per le parti comuni a più centri di responsabilità.

2. In caso di vacanza nella posizione dei capi Dipartimento viene considerato Datore di lavoro il Direttore generale del personale e degli affari generali.

Articolo 2

1. I Datori di lavoro delle sedi decentrate e periferiche sono:

- il Provveditore interregionale per le opere pubbliche, per gli Uffici del Provveditorato e per gli Uffici ispettivi dighe;
- il Direttore Generale territoriale, per gli uffici della sede della Direzione Generale;
- il Direttore dell'Ufficio provinciale, per gli Uffici della Motorizzazione Civile;
- il Direttore del CPA, per gli Uffici del Centro Prova Autoveicoli;
- il Direttore del CSRPAD, per gli Uffici del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi;
- il Direttore dell'USTIF, per gli Uffici speciali trasporti impianti fissi;
- il Direttore dell'Ufficio decentrato della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali;
- i Comandanti delle Capitanerie di Porto;
- i Comandanti delle Basi aereomobili del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera;
- i Comandanti dei Nuclei aerei del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia costiera, laddove non sia costituito una Comando Base Aereomobili;
- il Capo del Reparto Supporto Navale per la sede di Messina;
- i Comandanti delle Unità navali classe 900 e 400 del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera;
- il Direttore della Stazione satellitare Cospas/Sarsat.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 3

1. I Datori di lavoro, come sopra identificati, provvedono alla tutela della salute e alla sicurezza del personale e dei relativi luoghi di lavoro.
2. Per quanto concerne le sedi dell'Amministrazione centrale, ove sono presenti più Datori di lavoro, sono demandate alla Direzione generale del personale e degli affari generali le necessarie attività di coordinamento.
3. Tutti i dirigenti di prima e seconda fascia sono tenuti a denunciare gli infortuni del personale alle loro dirette dipendenze, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
4. Tutti i dirigenti hanno l'obbligo di vigilare sull'applicazione delle norme di prevenzione sulla sicurezza e salute dei lavoratori nonché a collaborare con il Datore di lavoro, comunicando tempestivamente eventuali criticità o inadempimenti.
5. I Datori di lavoro procederanno a delegare, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori, ad eccezione di quelli contemplati dall'articolo 17, comma 1, lett. a) e b) del medesimo decreto, ai dirigenti di prima e seconda fascia.
6. I Datori di lavoro individueranno, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, quali "Dirigenti" i responsabili degli organismi e delle strutture del Ministero e i Direttori generali nonché, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, come "Preposti" i dirigenti non generali, incardinati negli organismi, strutture e Direzioni generali di cui sopra.
7. I direttori generali adotteranno atti idonei a dare concreta attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, essi verificheranno la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati dal personale di appartenenza e segnaleranno eventuali carenze agli uffici competenti per materia; vigileranno, altresì, affinché, nelle strutture di competenza, vengano adottate le misure atte a prevenire i rischi organizzativi e/o psicosociali, per la valutazione del rischio lavoro – stress correlato.

Articolo 4

1. Agli oneri finanziari necessari ai Datori di lavoro e ai loro delegati per l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza di uno specifico capitolo, si provvede con i fondi stanziati sui capitoli inerenti le spese per l'acquisto di beni e servizi, gli accertamenti sanitari, i corsi di formazione e aggiornamento, la manutenzione e l'adattamento dei locali e degli impianti, gli incarichi di studio, collaborazione o indagini ambientali di ciascun Centro di



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

responsabilità di riferimento, in via esclusiva o in quota parte, secondo le necessità, la situazione logistica della sede e l'afferenza degli uffici di riferimento.

2. Qualora necessario, su richiesta motivata, i titolari dei Centri di Responsabilità, per ciascuna sede periferica, provvederanno ad attribuire, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, le ulteriori risorse finanziarie ai soggetti identificati quali Datori di lavoro e ai loro delegati per l'assolvimento degli obblighi fissati dal citato decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 5

1. E' abrogato il decreto ministeriale 11 aprile 2014, n. 143.


Graziano Delrio

